

Sent. N. \_\_\_\_\_

RCL N. \_\_\_\_\_

Cron. N. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, all'udienza del giorno 18 settembre 2014 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 690/2013 R.C.L. promossa con il ricorso depositato il 21 marzo 2013

da



contro

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80018820235), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA PALAZZO REALE - PIAZZA S. MARCO 65 VENEZIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO

### **Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero di Giustizia in servizio presso diversi Uffici giudiziari di Verona, in applicazione del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 sono stati inquadrati nell'Area B – posizione economica B3.

Le questioni oggetto del presente giudizio sono state già affrontate dal Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia nella sentenza n. 195/13 di data 15.3.2013 con argomentazioni assai approfondite e convincenti che vengono qui “in toto” ritrascritte e condivise.

Il CCI per il personale del Ministero della Giustizia, sottoscritto il 5/4/2000, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 1998/2001, ha collocato il personale B3 (assistenti giudiziari ex D.P.R. 1219/84) - e quindi i ricorrenti - nella figura professionale del cancelliere (ex art. 23) unitamente ai C1 (già collaboratori di cancelleria ex D.P.R. 1219/84) e ai C2 (già funzionari di cancelleria ex D.P.R. 1219/84).

Pertanto con il C.C.I. del 5/4/2000 è stata prevista una figura trasversale di cancelliere e sono stati previsti percorsi di mobilità verticale con la possibilità anche del passaggio di aree.



In particolare al Protocollo allegato 2 al C.C.I. 5/4/2000 l'Amministrazione convenuta si impegnava a coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 mediante procedure selettive cui dovevano partecipare il personale delle posizioni C1 e C2 e successivamente e progressivamente a procedere ad ulteriori procedure selettive per la copertura dei posti in posizione C2, poi C1, poi dei posti vacanti nell'Area B;

il Ministero dava avvio ad alcune delle selezioni senza però riuscire ad arrivare al loro completamento in quanto l'Autorità Giudiziaria, adita presso varie sedi giudiziarie italiane, disponeva con plurime decisioni la sospensione dei percorsi di progressione, dichiarava la illegittimità dei bandi e la nullità ovvero l'illegittimità dei criteri delle selezioni e delle disposizioni del C.C.N.L. in materia di passaggi.

Poiché, dunque, si sarebbe dovuto procedere dapprima alla copertura dei posti delle posizioni apicali e poi a quelle inferiori non era possibile procedere con altre selezioni, dato che erano state bloccate le procedure per la copertura dei posti apicali.

Negli anni successivi le OO.SS. ed il Ministero cercavano di porre rimedio a questa situazione di stallo siglando gli accordi in data 12/6/2003, in data 14/10/2003 e in data 29/10/2003; detti accordi venivano tuttavia censurati dal TAR del Lazio con sentenza 14/7/2004; veniva poi siglato un ulteriore accordo in data 9/11/2006 (doc. 16); nonostante, poi, il Consiglio di Stato nel 2009 avesse annullato la sentenza del TAR il Ministero non riprendeva più le selezioni e veniva poi ripetutamente condannato al pagamento dei danni causati da tale inadempimento.

I ricorrenti pertanto non potevano concorrere nella procedura per il passaggio dall'Area B – posizione economica B3 all'Area C – posizione economica C1.

In data 14.9.2007 (doc. 4 fascicolo di parte ricorrente) veniva sottoscritto il nuovo C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009 il quale introduceva un nuovo sistema di classificazione del personale, articolato su tre Aree ( I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup>) ognuna articolata a sua volta al proprio interno in “fasce retributive” con la previsione di “progressioni tra le aree” e di “sviluppi economici all'interno delle aree”.

In particolare all'art. 10 il C.C.N.L. 2006/2009 così prevedeva: “1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita



*nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).*

*2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1. (...)*

*4. Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa. (...)*

*6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”.*

In data 29/7/2010 il Ministero della Giustizia sottoscriveva con alcune soltanto delle OO.SS. un nuovo C.C.N.L. Integrativo recante il nuovo ordinamento professionale del personale in adeguamento al C.C.N.L. 2006/2009.

In particolare, per quanto qui interessa, all'art. 16 (rubricato: “*i profili professionali dell'amministrazione giudiziaria*”) il CCNL prevedeva nella prima area il solo profilo professionale di “*ausiliario*”, nella seconda area nove profili professionali (diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno) tra i quali il “*cancelliere*”, nella terza area nove profili professionali (diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno) tra i quali il “*funzionario giudiziario*”.

Lamentano i ricorrenti – già cancellieri B3, ora cancellieri Area II<sup>^</sup> – che, oltre ad essere stato loro illegittimamente impedito di accedere all'Area C – C1 con la conseguenza di ritrovarsi ora nell'Area II<sup>^</sup> anzichè nell'Area III<sup>^</sup>, il nuovo profilo professionale delineato dal C.C.N.L. Integrativo del 29/7/2010 ha comportato un grave demansionamento.



Infatti, mentre il precedente profilo professionale prevedeva che i cancellieri inseriti in B3, B3 super e C1 svolgessero indifferentemente tutti gli atti che la legge attribuiva a tale ausiliario, il nuovo ordinamento affidava all'attuale cancelliere inquadrato nell'Area II<sup>^</sup> solo le mansioni di collaborazione qualificata con il Magistrato mentre le mansioni relative al compimento di tutti gli atti "*attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere*" competevano oggi solo agli appartenenti al nuovo profilo professionale di "*funzionario giudiziario*" inquadrato nell'Area III<sup>^</sup> (nella quale sono confluiti gli ex cancellieri C1 e C1S) fasce economiche F1 e F2.

Il 9/8/2010 il Ministero resistente pubblicava il bando di selezione per l'attribuzione della sola fascia economica superiore le cui domande dovevano essere presentate perentoriamente entro il 30/9/2010.

I ricorrenti lamentano che il C.C.N.L. Integrativo 29/7/2010, il bando di selezione del 9/8/2010 e la circolare esplicativa del bando del 16/8/2010 si pongono in contrasto con il C.C.N.L. 2006/2009, C.C.N.L. 1998/2001 e C.C.N.L. Integrativo 5/4/2000 con i principi di cui al D.Leg.vo 165/2001 ledendo una serie di diritti soggettivi ivi previsti e creando un irreversibile handicap di carriera ed un danno economico.

In particolare i ricorrenti lamentano:

1) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 comma 4 del C.C.N.L. 2006/2009: in base a detta disposizione l'Amministrazione era tenuta a portare a compimento tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate; i ricorrenti avevano maturato il diritto a concorrere alle procedure selettive per il passaggio dall'Area B/B3 all'Area C/C1 prima dell'ulteriore progressione – solo economica – operata con il bando 9/8/2010;

2) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 comma 6 del C.C.N.L. 2006/2009: il C.C.I. 29/7/2010 nello scomporre in due aree distinte – seconda e terza – la figura professionale del cancelliere, configurata nel C.C.I. 2000 in un profilo unitario e senza prevedere né attuare il passaggio verticale previsto dal C.C.N.L. 1998/2001 – C.C.I. 2000 ha violato l'obbligo imposto dall'art. 10 comma 6 del C.C.N.L. 2006/2009 di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi;

3) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 C.C.N.L. 2006/2009, lettere A) e B) – violazione dell'art. 52 d.lvo 165/2001: il C.C.I. 29/7/2010 ha scomposto il profilo professionale di cancelliere tra la Area II<sup>^</sup> e l'Area III<sup>^</sup> in violazione dell'art. 8 lett. a) e b) del C.C.N.L.



2006/2009 il quale faceva espresso divieto di *“costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su aree diverse”*;

4) il demansionamento del cancelliere B3 – violazione degli artt. 2 e 52 D. Leg.vo 165/2001 e degli artt. 6 comma 5, ed 8 comma 2 lettere e): i ricorrenti confrontando le declaratorie del cancelliere B3 e C1 nel C.C.I. 5/4/2000 e nel C.C.I. 29/7/2010 e le declaratorie dell'operatore giudiziario B2, dell'operatore giudiziario B3 e del cancelliere B3 contenute nel C.C.I. 5/4/2000 e le declaratorie dell'assistente giudiziario (nel quale sono confluite le figure dell'operatore giudiziario B2 e B3) e del cancelliere B3 secondo il C.C.I. 29/7/2010 evidenziano che, da una parte, sono state loro sottratte le mansioni relative all'esecuzione *“di tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori”* e, dall'altra, sono state attribuite alle figure inferiori – ex operatori giudiziari B2 e B3 – le medesime mansioni di assistenza al magistrato; ciò in violazione dell'art. 52 e 2 del D.Leg.vo 165/2001 e dell'art. 8 lettere e) del C.C.N.L. 2006/2009 dei nuovi profili professionali *“il rispetto dell'inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione”*;

5) la violazione delle norme in materia di rappresentatività sindacale: deducono i ricorrenti che il C.C.I. 29/7/2010 è stato sottoscritto da tre sigle sindacali e cioè da CISL, CONFSAL e FEDERINTESA; dubitano della legittimazione di FEDERINTESA in quanto quest'ultima organizzazione non era firmataria del C.C.N.L. 2006/2009 mentre in virtù degli artt. 4, 8 e 10 C.C.N.L. 19/2/1999 *“le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL comparto”* *“sottoscrivono il contratto collettivo integrativo”*; in ogni caso anche ammettendo che FEDERINTESA fosse legittimata alla sottoscrizione del C.C.I. quest'ultimo risultava essere stato sottoscritto da tre OO.SS. che complessivamente rappresentavano il 44,15%; se il C.C.I. fosse stato sottoscritto da OO.SS. che integravano i criteri di rappresentatività dell'art. 43 – cioè nel loro complesso almeno il 51% - nulla potrebbe forse obiettarsi al Ministero in ordine a tutte le scelte operate con il C.C.I. 29/7/2010 – e ciò alla luce di Cass. 15210/2010 e 16038/2010 – non sussistendo la predetta copertura delle parti sociali il Ministero poteva procedere, ai sensi dell'art. 40, unilateralmente e provvisoriamente senza che per tale ragione il contratto fosse nullo ma con l'avvertenza che ogni singola clausola poteva e doveva essere soggetta al controllo giudiziario; 6) deducono pertanto i ricorrenti che ai sensi degli artt. 2 commi 2, 3 e 3 bis, 40 comma 3 e 52 comma 1 le disposizioni del C.C.I. 29/7/2010 in contrasto con il C.C.N.L. di



Comparto e i contratti individuali di lavoro modificati unilateralmente in applicazione del C.C.I. 29/7/2010 sono nulle e debbono essere sostituite con le norme imperative inderogabili.

Nel costituirsi nel presente giudizio il Ministero della Giustizia ha eccepito e dedotto: 1) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, controvertendosi in materia di passaggio di Area;

2) l'inammissibilità della domanda tesa ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia a portare a compimento le procedure concorsuali ex C.C.I. 5/4/2000 per l'accesso alla professionalità del Cancelliere posizione C1 nei confronti dei ricorrenti assunti in data successiva alla pubblicazione del bando della procedura di riqualificazione ;

3) l'inammissibilità per mancanza di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti essendo inammissibili le doglianze degli stessi aventi ad oggetto comportamenti dell'amministrazione inerenti lo svolgimento delle procedure di contrattazione, in quanto le situazioni giuridiche inerenti la partecipazione alle procedure sindacali di contrattazione sono giuridicamente rinvenibili in capo alle parti sociali; in ogni caso è infondata l'eccezione di nullità del C.C.I. atteso che in sede di contrattazione integrativa vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile secondo una valutazione che spetta all'amministrazione mentre l'art. 8 del C.C.N.L. 1999 fa riferimento alle organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. Comparto senza alcuna limitazione espressa alle sole organizzazioni che lo abbiano originariamente sottoscritto;

4) la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti in quanto il completamento delle procedure di riqualificazione non sarebbe più possibile per lo sbarramento che l'eventuale reviviscenza delle procedure così come originariamente concepite incontrerebbe nei principi della Costituzione; allo stato inoltre dato il superamento delle norme contrattuali precedenti che supportavano i bandi di selezione interna non sarebbe più possibile procedere al loro emendamento, si dovrebbe avviare nuove procedure;

5) nel merito, il Ministero rileva che i ricorrenti non hanno allegato che avrebbero dovuto superare un concorso per accedere all'Area C; la infondatezza della domanda di sospensione dell'ordinamento professionale fino al completamento delle procedure di riqualificazione trattandosi di misura cautelare; i ricorrenti non hanno mai contestato le tabelle di trasposizione del personale, né quelle allegate al C.C.N.L. 1998-2001, né quelle allegate al C.C.I. 29/7/2010; l'inquadramento di cui al C.C.I. 5/4/2000 aveva carattere



provvisorio; per giurisprudenza costante della S.C. è demandato alle parti sociali il compito di definire nel modo ritenuto più opportuno e congruo il contenuto professionale delle singole qualifiche; alcun demansionamento si è verificato atteso che ai cancellieri ex B3 è riconosciuta l'attività di collaborazione qualificata al magistrato; i ricorrenti non hanno dimostrato di possedere il titolo di studio – diploma di laurea – per l'accesso all'area superiore rivendicata; il C.C.N.L. 1998/2001 risulta definitivamente superato dai divieti normativi introdotti con il d.lvo 150/2009 (a decorrere dal 1/1/2010 le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, si tratta di procedure che le parti sociali hanno inteso abbandonare in attesa di ulteriori sviluppi legislativi; il C.C.I. 2972010 non è stato stipulato in carenza di potere poiché si tratta di materia attribuita all'autonomia collettiva).

Le eccezioni sollevate dal Ministero convenuto sono infondate.

Innanzitutto deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO in quanto, se è pur vero che, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali, attribuite alla giurisdizione amministrativa ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 comprendono anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale consistente nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa (vedasi tra le altre Cass SS.UU. 9164/2006; 2288/2008; 21558/2009), ciò vale quando si controverte di tali procedure e non quando, come nel caso in esame, si lamenta la mancata attivazione delle predette procedure chiedendo che l'Amministrazione sia condannata a darvi esecuzione.

Deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti in quanto la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente *“alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione”*, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza ( tra le altre Cass. n. 14177 del 27/06/2011) e secondo la prospettazione dei ricorrenti gli stessi lamentano il diritto al compimento delle procedure di progressione professionale previste dal C.C.I. 5/4/2000 e fatte salve dall'art. 10 C.C.N.L. 2006/2009.





In tal modo i ricorrenti prospettano un loro diritto soggettivo essendosi il Ministero impegnato a procedere a dette procedure di progressione professionale che il C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009 ha imposto di portare a compimento.

Deve anche rigettarsi l'eccezione di difetto d'interesse ad agire atteso che questo - quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. - va identificato *"in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno"* e deve avere necessariamente carattere attuale, trascendendo *"il piano di una mera prospettiva soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza"* restando escluso solamente *"quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche"* (vedasi tra le altre Cass. n. 24434 del 23/11/2007).

Orbene, secondo la prospettiva dei ricorrenti gli stessi sono stati lesi in un proprio diritto soggettivo derivante dalla omessa attivazione delle procedure che con il C.C.N.L. Comparto ministeri 2006/2009 le Amministrazioni dello Stato si erano impegnate a portare a completamento.

I ricorrenti hanno anche evidenziato che, se fossero state portate a termine le procedure di selezione indette sulla scorta del C.C.N.L. 1998/2001 prima di procedere alla progressione solo economica di cui al bando del 9/8/2010, i ricorrenti avrebbero potuto aspirare all'Area III<sup>^</sup> F4; i ricorrenti lamentano altresì che l'espletamento della procedura per la sola progressione economica di cui al bando di selezione del 9/8/2010 prima di dare corso alle procedure di progressione previste dal C.C.N.L. 1998/2001 comportava una minor retribuzione annua (rispetto all'espletamento prima della progressione prevista dal C.C.N.L. 1998/2001 e poi di quella di cui al bando 9/8/2010) di Euro 723,28 annui destinati ad incrementarsi ad ogni successivo adeguamento contrattuale agli indici Istat.

Nel merito le domande azionate in causa dai ricorrenti sono fondate e devono trovare accoglimento.

Deve in primo luogo accogliersi la domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero di Giustizia a riattivare ovvero a portare a compimento le procedure di progressione professionale di cui al C.C.N.L. 1998/2001 e C.C.I. 5/4/2000.



Invero il C.C.N.L. Comparto 2006/2009 all'art. 10 – come sopra riportato – aveva previsto, al 4° comma che *“Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa. (...)”*.

Con tale disposizione dunque l'Amministrazione – quindi tutti i Ministeri – aveva assunto l'obbligo di portare a compimento *“tutte”* le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione *“già programmate, concordate o attivate”*, ove questa ampia previsione ben comprendeva l'ipotesi, quale quella del Ministero di Giustizia, nella quale le procedure concordate con il C.C.I. 5/4/2000 era state attivate ma poi bloccate a seguito dell'intervento di vari uffici giudiziari, in modo tale che il nuovo inquadramento dei dipendenti avvenisse sulla scorta delle progressioni di carriera che erano state previste dal precedente C.C.N.L.

Anche il Ministero di Giustizia era dunque tenuto a portare a compimento le procedure di progressione professionale già attivate sulla scorta del C.C.N.L. 1998/2001.

Ad avviso del Ministero convenuto lo stesso non era tenuto a portare a compimento le procedure di selezione in quanto mai avrebbe potuto ultimarle *“secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa”*. Orbene, questo Giudice in altro giudizio ha condannato il Ministero di Giustizia al risarcimento del danno per perdita di chance in favore di vari dipendenti del Ministero di Giustizia in servizio presso Uffici giudiziari della circoscrizione di Verona avendo ritenuto il Ministero di Giustizia inadempiente, motivando sull'inadempimento del Ministero come segue:

*E' ravvisabile un diritto alla riqualificazione professionale, diritto che i ricorrenti assumono essere stato leso e con riferimento al quale hanno promosso domanda di risarcimento del danno da perdita della chance.*

*Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministro, il diritto alla riqualificazione professionale deriva da precisi obblighi contrattuali assunti in merito dall'amministrazione. In particolare detto diritto è desumibile dagli artt. 15 e 20 del C.C.N.L. Comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 i quali prevedono nel dettaglio le modalità delle procedure selettive, dando quindi per presupposto il fatto che la P.A. avesse effettuato una valutazione della necessità della progressione professionale dei propri dipendenti.*



*L'unica condizione cui era subordinata la procedura di riqualificazione era quella prevista dall'art. 20 del C.C.N.L., condizione che si è realizzata con il contratto integrativo di amministrazione sottoscritto il 5.4.2000.*

*Ad avviso del Ministero convenuto non sarebbe ravvisabile una inerzia in capo al medesimo nell'esecuzione delle procedure di riqualificazione in quanto dette procedure erano interamente devolute, per esplicita volontà del legislatore, alla contrattazione collettiva.*

*E' ben vero che le procedure di riqualificazione dovevano essere pattuite in sede di contrattazione collettiva e quindi le modalità con cui dovevano essere attuate erano da concordare tra Ministero e OO.SS.*

*E' anche vero che, con riferimento agli avvisi di selezione, erano intervenute plurime decisioni giurisprudenziali, sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, nelle quali in più occasioni i giudici avevano censurato le procedure assunte in sede contrattuale, evidenziandone l'illegittimità, anche sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di concorsi interni indetti dalla P.A.*

*Sulla base di tali considerazioni, il Ministero sostiene l'inesistenza di un proprio comportamento inadempiente, in quanto sarebbe stato contrario ai principi sanciti dalla Costituzione in materia di buon andamento della P.A. dare seguito a procedure sulle quali erano intervenute in maniera incisiva svariate decisioni giurisprudenziali.*

*Non risulta tuttavia che il Ministero si sia fatto parte diligente al fine di pattuire, in sede di confronto con le organizzazioni sindacali, criteri diversi da quelli censurati dalle pronunce giudiziarie, avviando in tal modo procedure selettive che fossero immuni dai vizi evidenziati in tali pronunce.*

*Come i ricorrenti hanno messo giustamente in luce, a seguito della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 10 ottobre 2002 non vi è prova che il Ministero si sia attivato in qualche modo fino alla sottoscrizione del C.C.N.L. Comparto Ministeri per il quadriennio 2002/2005 di data 12.6.2003, così come a seguito della ordinanza del TAR Lazio di data 16.3.2004 di sospensione della nuova procedura avviata e della sentenza del medesimo giudice amministrativo di data 14.7.2004 che dichiarava nulli i bandi di selezione nulla ha fatto il Ministero fino al protocollo d'intesa di data 9.11.2006.*

*Neppure detto protocollo d'intesa d'altra parte ha consentito di incardinare una nuova procedura selettiva, nonostante i buoni propositi ivi sottolineati circa la necessità "di attivare procedure di*



*progressione professionale semplificate ed accelerate, che coinvolgano tutto il personale dell'amministrazione della giustizia, finalizzate al progetto di riforma dell'organizzazione del lavoro".*

*Quel che si deve addebitare al Ministero convenuto è pertanto non già di non aver dato corso ugualmente alle procedure selettive senza darsi cura dei provvedimenti inibitori emessi dalle varie autorità giudiziarie, ma quello di non essersi attivato con sollecitudine al fine di trovare una soluzione in accordo con le OO.SS. per riavviare nuovamente le procedure selettive con diverse modalità e sulla base di differenti criteri.*

*L'inadempimento datoriale non può pertanto ritenersi scriminato dai provvedimenti giudiziari che hanno inciso sulla possibilità di portare a termine le procedure selettive. Le pronunce intervenute in merito alla legittimità delle prove e dei criteri fissati nulla tolgono all'inadempimento da parte del Ministero della Giustizia dell'obbligo contrattualmente assunto di riqualificare i propri dipendenti.*

*Il fatto che siano stati adottati criteri selettivi illegittimi con conseguente illegittimità delle prove selettive indette costituisce infatti inadempimento dell'obbligo di dare corso alla riqualificazione, obbligo cui l'amministrazione come si è visto era tenuta e dal cui inadempimento deriva una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c.*

*Né può sostenersi che la responsabilità in capo all'amministrazione debba essere esclusa per essere le procedure selettive il frutto di previsioni contrattuali, come tali non imputabili unicamente al datore di lavoro.*

*Come si è detto, quello che deve essere addebitato al Ministero è di non aver richiesto alle OO.SS. di incontrarsi con sollecitudine al fine di pattuire nuovi e diversi criteri selettivi. E' pacifico in causa, come si è visto, che nel periodo ottobre 2002/ giugno 2003 e nel successivo periodo marzo 2004/ novembre 2006 nulla è accaduto, né il Ministero si è attivato in qualche modo nel convocare le parti sindacali al fine di elaborare nuovi criteri selettivi.*

*La responsabilità del Ministero, ravvisabile quindi nel fatto di aver mantenuto una condotta inerte, è connotata da profili di colpa, così che non può ritenersi certamente esclusa dal fatto che i criteri, di poi rivelatisi illegittimi, siano stati predisposti in maniera involontaria.*

*Nella fattispecie qui in esame il presupposto per il risarcimento del danno da perdita della chance va individuato nella mancata partecipazione dei ricorrenti alla procedura selettiva, già avviata, cui*



*avevano titolo a partecipare per essere stati inseriti in posizione utile nella graduatoria definitiva.*

Ugualmente è a dirsi nella presente fattispecie: la disposizione del comma 4 dell'art. 10 C.C.N.L. non può che essere interpretato nel senso che il Ministero era tenuto a portare a compimento le procedure di progressione professionale già attivate “secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa” ovviamente conformemente alla legge ove ciò che era sufficiente era prevedere che i posti di C3 e di C2 non fossero interamente ricoperti con la progressione interna.

Del resto con il Protocollo 9/11/2006 le parti contrattuali non solo avevano preso atto del fallimento delle procedure di riqualificazione previste dal C.C.N.L. 1998-2001 ma avevano anche concordato di effettuare procedure accelerate e semplificate di riqualificazione, dichiarando l'intento di definire criteri oggettivi (quali il titolo di studio e l'esperienza professionale) e di realizzare per quanto possibile una progressione professionale del personale.

A ciò si aggiunga che, successivamente al C.C.N.L. 2006/2009, nell'Allegato al Documento di Programmazione economico – finanziaria per gli anni 2010 – 2013 nella parte relativa al Ministero della Giustizia tra gli obiettivi da raggiungere al n. 1 era indicata la riqualificazione del personale amministrativo finalizzata alla valorizzazione delle professionalità esistenti ( il punto non è in contestazione).

Il C.C.N.L. 20/06/2009 con la disposizione in commento non aveva fatto altro che ribadire la necessità di portare a compimento le procedure di riqualificazione già attivate, prima di procedere al nuovo inquadramento, ovvero prevedendo al comma 2 dell'art. 10 che nel caso in cui fossero ancora in corso le selezioni previste dal precedente C.C.N.L. il primo inquadramento avvenisse secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. medesimo e che successivamente, superata la selezione, si provvedesse ad un nuovo inquadramento del dipendente.

Questo Giudice ha già avuto modo di affermare (vedasi la sentenza sopra citata) che il Ministero di Giustizia con la pubblicazione dei bandi di selezione aveva assunto l'obbligo contrattuale nei confronti dei propri dipendenti di portare a compimento le relative procedure di progressione professionale, obbligo – si ripete – che è stato ribadito con il Protocollo 9/11/2006 e poi dal C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009.

Conseguentemente deve condannarsi il Ministero della Giustizia a riavviare ovvero a portare a compimento le procedure concorsuali di



cui al previgente C.C.N.L. 1998/2001 (in particolare la procedura per l'accesso alla posizione C1).

Quanto alle altre questioni oggetto di causa questo Giudice ritiene pacifico e non pone in discussione il principio espresso dalla Cassazione, secondo il quale nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato ( vedasi tra le altre Cass. 1907/2010), di talché – per esempio - le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (Cass. da ultimo citata).

Ad avviso di questo Giudice la questione deve essere risolta nei termini qui di seguito esposti.

Questo Giudice condivide anche l'orientamento espresso da alcuni giudici di merito secondo il quale il principio maggioritario di cui all'art. 43, comma 3, d.lvo 165/2001 non opera con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa.

Invero – seppur escluso che le note esplicative dell'ARAN possano vincolare questo Giudice nell'interpretazione della legge - dal tenore dell'art. 43 comma 3 d.lvo 165/2001 secondo il quale l'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito, e quindi dal riferimento contenuto nella norma all'ARAN – ossia al soggetto legittimato a sottoscrivere per la parte pubblica solo i C.C.N.L. di Comparto – e alla media tra il dato associativo ed il dato elettorale “nel comparto”, si evince che tale disposizione trova applicazione solo in riferimento alla contrattazione collettiva di comparto e non anche alla contrattazione integrativa.

La questione dell'ammissibilità alla contrattazione integrativa di OO.SS. che non abbiano sottoscritto il C.C.N.L. di Comparto deve ad



avviso di questo Giudice essere risolta, invece, nel senso che siano ammesse alla contrattazione collettiva integrativa solo le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di Comparto.

In questo senso ad avviso di questo Giudice depone il chiaro tenore delle norme del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 atteso che l'art. 4 comma 1 dispone che *"le parti di cui all'art. 10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo ..."*, l'art. 10 prevede, a livello di Amministrazione (cioè di singolo Ministero) che per la parte sindacale la delegazione trattante sia composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 8 comma 1 e detta ultima disposizione dispone che i soggetti titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art. 4, comma 1, letta A) (cioè a livello di singola Amministrazione) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. di comparto.

L'utilizzo del presente indicativo depone inequivocabilmente per l'esclusività della partecipazione alla contrattazione integrativa delle sole OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di Comparto.

Del resto non si comprenderebbe - stante lo stretto legame (su cui si tornerà) tra contrattazione integrativa e contrattazione di comparto, come potrebbero partecipare alla prima soggetti estranei alla seconda e, d'altra parte, si arriverebbe alla conclusione aberrante per cui l'Amministrazione a livello di Ministero potrebbe contrattare anche solo con soggetti che non sono stati ammessi alla contrattazione collettiva di comparto e che quindi non godono di adeguata rappresentatività.

Ritiene poi questo Giudice che le questioni di cui si controverte attengano ai rapporti tra C.C.N.L. di Comparto e C.C.I. e vadano dunque risolte secondo le norme che regolano detti rapporti.

Invero l'art. 40 d.lvo 165/2001 (nella formulazione in vigore dal 15/11/2009) prevede al comma 3-bis *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. (...) Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione"*. Il medesimo art. 40 al successivo comma 3



- *quinques prevede poi che “(...) le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...) Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.*

Deve pertanto condividersi quanto sostenuto dai ricorrenti, ad avviso dei quali il C.C.I. 29/7/2010, nello scomporre in due aree distinte – seconda e terza – la figura professionale del cancelliere, configurata nel C.C.I. 2000 in un profilo unitario e senza prevedere né attuare il passaggio verticale previsto dal C.C.N.L. 1998/2001 – C.C.I. 2000 ha violato l'obbligo imposto dall'art. 10, comma 6, C.C.N.L. 2006/2009 di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi e di quello imposto dall'art. 8 C.C.N.L. 2006/2009, lettere a) e b) di costituire profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni senza possibilità di costituire uno stesso “profilo professionale” articolato su due aree diverse.

Invero l'art. 10 comma 6 del C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009 ha previsto che “*Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse*”.

L'art. 8 comma 2 lett. a) e b) ha previsto poi che “*Ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione integrativa di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri:*

a) *superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al*





*proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici;*

*b) individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse".*

Nel caso qui in esame è evidente che il Ministero della Giustizia e le OOSS firmatarie del C.C.I. 29/7/2010 non si sono attenuti a questi principi.

Come correttamente evidenziato dai ricorrenti - il C.C.N.L. 1998/2001 aveva infatti attuato un primo passaggio nell'ambito del processo di privatizzazione del pubblico impiego statuendo la definitiva soppressione dell'ordinamento pubblicistico per qualifiche funzionali e introducendo nuovi procedimenti di avanzamento del personale diretti a sanare sia il ventennale blocco dei percorsi professionali determinato dal rigido ordinamento per qualifiche professionali sia il diffusissimo fenomeno di svolgimento di mansioni superiori indotto dall'inadeguatezza dei pregressi profili professionali. A tal fine l'art. 13 comma 1 del C.C.N.L. 1998/2001 aveva disposto l'accorpamento delle preesistenti 9 qualifiche funzionali previste dalla legge n. 312/80 in 3 aree funzionali; nell'area A erano confluite le qualifiche funzionali I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup>, nella area B le qualifiche funzionali IV<sup>^</sup>, V<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup> e nell'area C le restanti qualifiche funzionali VII<sup>^</sup>, VIII<sup>^</sup> e IX<sup>^</sup>.

L'art. 13 comma 3 aveva previsto la collocazione su posizioni economiche diverse dei profili professionali contraddistinti da differenti gradi di complessità e di contenuto (*"i profili collocati nelle aree... descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse"*).

Il comma 5 aveva poi rimesso a ciascun Ministero il compito di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa, i nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti (*"...l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione..."*).



Il C.C.I. 5/4/2000 aveva dunque ridefinito i profili professionali, in particolare l'art. 22 (rubricato "criteri di classificazione") comma 2 aveva così stabilito: *"... nei settori di attività rispettivamente delineati da ciascun sistema di classificazione che segue sono previste, a fini classificatori, specifiche figure professionali che prefigurano percorsi di mobilità verticale articolati su varie posizioni economiche, anche appartenenti a diverse aree funzionali"*.

All'art. 23 è stato disciplinato il settore della professionalità informatica quale settore comune alle varie articolazioni dell'amministrazione con l'individuazione della figura professionale dell'esperto informatico diviso nella posizione economica D3 e nella posizione economica C1 C2 e C3.

All'art. 24 sono state individuate alcune figure professionali comuni a taluni o a tutti i sistemi di classificazione dell'Amministrazione Giudiziaria, dell'Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e degli Archivi Notarili nei relativi settori: ausiliario (articolata in Area A - A1, Area B - B1, B2 e B3), assistente sociale (articolata in Area C - C1, C2 e C3), educatore (articolata Area C- C1, C2 e C3), psicologo (articolata in Area C - C1, C2 e C3), contabile (articolata in Area B - B1, Area C - C1, C2, C3), esperto linguistico (articolato in Area B - B1, Area C - C1, C2 e C3), bibliotecario (articolata Area C - C1, C2 e C3), statistico (articolata in Area C - C1, C2 e C3).

All'art. 25 ("classificazione del personale appartenente all'amministrazione giudiziaria") *"1. Il personale dell'amministrazione giudiziaria è inquadrato nei seguenti settori: a) settore della professionalità amministrativo-giudiziaria; b) settore della professionalità tecnica. 2. Il settore a) comprende le posizioni economiche: A1, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. 3. nelle posizioni che seguono il riferimento alla mansioni proprie di dipendenti di diversa professionalità collocati su altre posizioni economiche in mancanza di indicazioni diversa da intendersi limitato alle posizioni economiche collocate nella medesima figura professionale. 4. Al fine di rispecchiare le specifiche esigenze dell'amministrazione giudiziaria, le caratteristiche professionali nelle diverse posizioni economiche delle aree funzionali sono specificamente sostituite come segue: settore della professionalità amministrativo-giudiziaria nel settore della professionalità amministrativa giudiziaria rientrano le figure professionali dell'ausiliario, dell'operatore giudiziario, del cancelliere, del direttore di cancelleria, dell'ufficiale giudiziario..."*.



Per quanto riguarda la figura professionale del cancelliere, la stessa risultava articolata tra Area Funzionale B-Posizione Economica B3 e Area Funzionale C-Posizioni Economiche C1 e C2; invece la figura professionale del direttore di cancelleria era collocata unicamente nell'Area Funzionale C- Posizione Economica C3.

La figura professionale del cancelliere B3 (ex assistente giudiziario) era così descritta: *“lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori”*; quella del cancelliere C1 (ex collaboratore di cancelleria) era così descritta: *“lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'aria immediatamente inferiore [nдр: cioè del cancelliere B3]; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito degli uffici di cancelleria o di quest'ultima nel suo complesso quando, per le dimensioni dell'ufficio, non sia necessaria o opportuna la sua ulteriore articolazione”*; quella del cancelliere C3 (ex funzionario di cancelleria) era così descritta: *“lavoratori con compito di diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi altresì degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area [ ndr: cioè C1] o a quella più elevata dell'aria inferiore [ ndr: cioè B3] quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell'ufficio; lavoratori cui è affidata la direzione degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di un'unità organica quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vitali del dirigente”*.

Ora premesso che non è facilmente comprensibile quali siano gli atti di competenza del cancelliere riservati alle professionalità superiori – C1 e C2 – che i B3 non potevano compiere, né è dato comprendere la



distinzione tra “*collaborazione qualificata al magistrato*”, “*collaborazione qualificata alla giurisdizione*” e “*compiti di diretto supporto alla giurisdizione*”, atteso che il cancelliere “*documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il Giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il Giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice*” (art. 57 c.p.c.) “*attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal Giudice nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce*” (art. 58 c.p.c.; vedasi gli artt. 28 – 46 disp. att. c.p.c. sui registri di cancelleria e gli atti del cancelliere) pare doversi condividere l'osservazione dei ricorrenti che in tal modo si era adottata una figura di compromesso tra l'esigenza di attuare puntualmente il principio di equivalenza tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove posizioni economiche e l'esigenza di unificare la figura del cancelliere in un'unica posizione economica C1, in ragione della unicità, secondo il codice di procedura civile, della figura del cancelliere.

Orbene, il C.C.N.L. del Comparto Ministeri 2006/2009 del 14/9/2007 a completamento della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ha previsto un nuovo sistema classificatorio ( art. 6) in tre Aree (I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup>) a sua volta articolate in profili professionali unici per ciascuna area.

Invero mentre l'art. 6 prevede che il sistema di classificazione del personale è articolato in tre Aree (comma 1), che “*all'interno di ogni singola Area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini*” ( comma 3) e che “*i profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto*” ( comma 4), l'art. 7 dispone che “*... ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese*” ( comma 2, seconda parte).



Qualora si consideri poi che l'art. 8 ha posto tra i criteri ai fini della definizione dei profili professionali *“l'individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno di uno stesso profilo professionale articolato su aree diverse”*, appare evidente che il C.C.N.L. 2006/2009 ha dettato come regola quella della costituzione di profili professionali unici nel senso che ogni profilo professionale appartenesse solo ad un'Area.

Appare dunque altrettanto evidente che il Ministero di Giustizia e le OO.SS. firmatarie si sono discostati da tale limite posto alla contrattazione integrativa con conseguente nullità delle relative clausole. Invero il C.C.I. 29/7/2010 ha previsto il profilo professionale di cancelliere nella II<sup>^</sup> area funzionale e il profilo professionale di funzionario giudiziario e di direttore amministrativo nella III<sup>^</sup> area funzionale.

Nell'allegato A si legge: “CANCELLIERE confluisce nel profilo la figura professionale del cancelliere, ex posizioni economiche B3 e B3S. SPECIFICHE PROFESSIONALI: Conoscenze teoriche e pratiche di medio livello; discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati; relazioni con capacità organizzative di media complessità. CONTENUTI PROFESSIONALI: Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento,, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali (...);” “FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: Confluisce nel profilo la figura professionale del cancelliere, ex posizioni economiche C1 e C1S. SPECIFICHE PROFESSIONALI: elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità dei risultati; autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali. CONTENUTI PROFESSIONALI: attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente, lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi



anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere. Lavoratori che svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'amministrazione per le materie di competenza>>>;

Ora, al di là della denominazione utilizzata di “cancelliere” per l'ex B3 e di “funzionario giudiziario” per l'ex C1, appare evidente che la originaria figura professionale del “cancelliere” prevista dal C.C.I. 5/4/2000 è stata scorporata negli attuali profili professionali del “cancelliere”- Area II (ex B3) e del “funzionario giudiziario” - Area III (ex C1) senza significative differenze con le declaratorie/descrizioni di cui al C.C.I. 5/4/2000.

Anzi vi è da sottolineare (il punto sarà sviluppato nel prosieguo) che in palese contraddizione con la formale attribuzione dell'unico profilo professionale di cancelliere all'ex B3 (ora Area II – F2), mentre nel C.C.I. 5/4/2003 al cancelliere B3 erano attribuiti *“compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori”*, nel C.C.I. 29/7/2010 sono ad esso attribuiti *“compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali”* senza più alcun riferimento allo svolgimento comunque di tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere, riferimento che invece permane ancora nella descrizione delle mansioni del “funzionario di cancelleria” (*“...collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere”*).

Appare pertanto evidente che il Ministero della Giustizia, in accordo solo con alcune OO.SS. - tra le quali una che, ad avviso di questo Giudice, non era nemmeno legittimata a partecipare alla contrattazione – consapevole del ruolo fondamentale che il “cancelliere” svolge nell'ambito dell'Amministrazione Giudiziaria ma altresì consapevole di non aver adempito ai propri obblighi di dare attuazione alle progressioni professionali ed altresì consapevole dei vincoli imposti dal C.C.N.L. 2006/2009 in ordine alla necessaria unicità dei profili professionali, ha surrettiziamente creato due profili



professionali del cancelliere e del funzionario giudiziario ma in concreto ha scisso la figura professionale del cancelliere in due aree diverse.

Potrebbe affermarsi che la nozione di *"figura professionale"* e di *"profilo professionale"* non coincidono, ma il confronto tra l'art. 13, commi 2 e 3 C.C.N.L. 1998/2001 ("2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze. 3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse") e l'art. 6 commi 2 e 3 C.C.N.L. 2006/2009 ("2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A del presente CCNL. 3. All'interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini. 4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto") porta a conclusioni diametralmente opposte in quanto le due nozioni appaiono pienamente sovrapponibili, seppur il C.C.N.L. 2006/2009 ha attribuito un maggior significato al ruolo dei profili professionali che l'art. 7 comma 1 definisce *"risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale, nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione"*.

Seppur è indubbio che al funzionario giudiziario sono attribuiti così come erano attribuiti (quale cancelliere C1 e C1 S) compiti ulteriori di organizzazione della cancelleria non vi è dubbio che i compiti del cancelliere sono stati ripartiti tra le due Aree. Pertanto il C.C.I. 29/7/2010, nella parte in cui ha scomposto la figura professionale del cancelliere tra Area II<sup>^</sup> e Area III<sup>^</sup> ha violato i limiti posti dall'art. 10



comma 6, che imponeva la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse mediante le progressioni professionali tra aree, l'art. 6, commi 3 e 4, 7 comma 2 e 8 comma 2 lett. a) e b) del C.C.N.L. 2006/2009.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419 secondo comma del codice civile, ove per violazione di vincoli e limiti di competenza deve aversi riguardo all'insieme delle regole poste dalla contrattazione collettiva e alla quale deve attenersi la contrattazione integrativa.

Deve quindi accertarsi la nullità parziale delle norme e degli allegati del C.C.N.L. Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29/7/2010 nella parte in cui il profilo professionale di cancelliere di cui al C.C.N.L. 2006/2009 viene articolato in Aree diverse (cancelliere – Area II<sup>^</sup> e funzionario giudiziario – Area III<sup>^</sup>).

Conseguentemente non potendosi applicare le suddette disposizioni dovrà condannarsi il Ministero di Giustizia ad applicare le disposizioni del C.C.N.L. Integrativo del 5/4/2000 relativamente al profilo di cancelliere B3 e C1 e la declaratoria ivi prevista del cancelliere B3.

Il Ministero dovrà inoltre essere condannato a portare a compimento prioritariamente con le procedure previste dal C.C.N.L. medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere (cancelliere ex B3 Area II<sup>^</sup> – F3 e funzionario giudiziario Area III<sup>^</sup> – F1).

A questo Giudice non sono consentite ulteriori operazioni sostitutive della volontà contrattuale collettiva espressa nel CCI 29/7/2010, ostandovi i noti principi sopra riportati in tema di non sindacabilità della contrattazione collettiva quanto alle declaratorie professionali (vedasi tra le altre Cass. 1907/2010).

In particolare non è consentito a questo Giudice di prendere in esame la domanda svolta dai ricorrenti per essere inquadrati nell'Area Terza di cui al contratto di comparto 2006/2009, dovendosi prima attendere il compimento delle nuove procedure di progressione di carriera e di inquadramento del personale.

L'Amministrazione convenuta lamenta la mancata integrazione del contraddittorio dato che, ai sensi dell'art. 64 del D.Leg.vo n. 165 del





2001, all'ARAN doveva essere consentita la facoltà di intervenire nel presente procedimento quanto alla questione della nullità del CCI 29/7/2010 (quadriennio 2006/2009) relativo al personale non dirigente del Ministero, con conseguente inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso.

L'eccezione non è fondata.

L'art. 64 del D.Leg.vo n. 165 del 2001 prevede che, qualora per la definizione di una controversia riguardante il lavoro pubblico privatizzato o contrattualizzato che dir si voglia è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN, il giudice mediante una apposita procedura solleciti tramite l'ARAN le organizzazioni sindacali firmatarie a verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa e, laddove l'accordo non sia raggiunto, decida la questione controversa con sentenza immediatamente impugnabile in Cassazione.

Come affermato dalla Cassazione (Cass. n. 4505 del 21.2.2008 rv. 602072), *"i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono - non sono sottoscritti dall'ARAN ma dalle singole amministrazioni, sicché gli stessi, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione sempre di carattere decentrato rispetto al comparto. Ne consegue che a tali contratti non si applica (...) la procedura di interpretazione consensuale di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - la quale può essere promossa solo per i contratti di comparto (in quanto è solo per questi che l'ARAN svolge attività negoziale) (...)"*.

Quanto al lamentato demansionamento, questo appare ravvisabile nella parte in cui ai ricorrenti sono state sottratte mansioni proprie del profilo di cancelliere B3 già in precedenza svolte: dette mansioni, in quanto caratterizzanti detto profilo, ovvero mansioni ad esse equivalenti, devono essere conseguentemente loro riassegnate.

Entro quali limiti ai ricorrenti devono essere riassegnate le mansioni caratterizzanti detto profilo non può che essere materia di contrattazione collettiva integrativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa eccezione disattesa, così statuisce:

accertata la nullità parziale delle norme e degli allegati del C.C.N.L. Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29/7/2010 nella parte in cui il profilo professionale di cancelliere di cui al C.C.N.L. 2006/2009 viene articolato in Aree diverse (cancelliere – Area II<sup>^</sup>; funzionario giudiziario – Area III<sup>^</sup>);

condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore ad applicare le disposizioni del C.C.N.L. Integrativo del 5/4/2000 relativamente al profilo di cancelliere B3 e C1 e la declaratoria ivi prevista del cancelliere B3; inoltre ad assegnare ai ricorrenti le mansioni proprie del profilo di cancelliere B3 come già in precedenza svolte ovvero mansioni equivalenti;

condanna altresì il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore in attuazione dell'art. 10, comma 4 del C.C.N.L. 2006/2009 a riavviare e a portare a compimento le procedure concorsuali di cui al previgente C.C.N.L. 1998/2001 (in particolar modo la procedura per l'accesso alla posizione C1 profilo cancelliere) conformemente ai criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa;

condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore in attuazione dell'art. 10, comma 6 del C.C.N.L. 2006/2009 a portare a compimento prioritariamente con le procedure previste dal C.C.N.L. medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere (cancelliere ex B3 Area II<sup>^</sup> – F3 e funzionario giudiziario Area III<sup>^</sup> – F1);

rigetta nel resto il ricorso;

condanna da ultimo il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti, spese che sono liquidate in Euro 5.800,00 per compensi professionali di cui Euro 1.800,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.000,00 per la fase decisoria oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% ed oltre a IVA e CPA con distrazione in favore degli avv. Elisa Favè e Gianfranco Magalini che si dichiarano antistatari.

Motivazione riservata entro giorni 30 dalla data odierna.



Verona, il 18 settembre 2014

Il Giudice  
Dott. Michele Maria Benini

